

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA 3**

**N. 1077 DEL - 3 AGO. 2017**

**Oggetto: DOTT. FASANELLA LUIGI – RICHIESTA PERMANENZA IN SERVIZIO ART.  
22 LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010 –**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA 3**

- . - . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione

**- D E T E R M I N A -**

1. Di accogliere, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e costituente parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, l'istanza presentata dal Dott. Fasanella Luigi, nato l'08/05/1953, Dirigente Medico con incarico di struttura complessa, intesa ad ottenere la permanenza in servizio oltre il 65° anno di età fino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo, ai sensi dell'art. 22 Legge n. 183 del 04/11/2010.
2. Di precisare che i 40 anni di servizio effettivo verranno conseguiti il 31/10/2019 (ultimo giorno di servizio) con conseguente collocamento a riposo d'ufficio a far tempo dall'01/11/2019.
3. Di dare atto, inoltre, che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi di spesa.
4. Di dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
6. Di notificare il presente provvedimento al dipendente ed agli uffici interessati per il seguito di competenza.

**Il Direttore Area Vasta n. 3**  
Dr. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:

**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO**

Vista la dichiarazione espressa dal Dirigente proponente, si attesa che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi di spesa.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione  
Paolo Gabanelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio  
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. /// pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE**

☐ **Normativa ed atti di riferimento:**

- Art. 15 D.Lgs. 502/92, introdotto dal D.Lgs. 229/99, come modificato dall'art. 22 L. 183/2010
- Art. 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 214/2011
- Art. 2 comma 4-5 D.L. n. 101/2013, convertito in Legge 125/2013
- CCNL 05/12/1996 Dirigenza Medica e Veterinaria
- Determina n. 481/ASURDG/2016
- Determina n. 263/AV3 del 24/02/2017
- Circolare Funzione Pubblica n. 2 del 19/02/2015

☐ **Motivazione:**

Il Dott. Fasanella Luigi, nato l'08/05/1953, Dirigente Medico con incarico di struttura complessa, con nota acquisita con l'ID. n. 941879 del 30/06/2017, ha chiesto la permanenza in servizio oltre il 65° anno di età fino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della Legge n. 183 del 04/11/2010.

Il limite di età per il collocamento a riposo dei Dirigenti Medici, del Servizio Sanitario Nazionale, è stabilito dall'art. 15-nonies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 al compimento del 65° anno; l'art. 35 comma 1 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 05/12/1996 precisa che la risoluzione del rapporto di lavoro opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età.

L'art. 22 L. 183/2010 innovando il citato comma 1 dell'art. 15-nonies D.Lgs. 502/92, consente tuttavia, a tutti i Dirigenti Medici (e dirigenti del ruolo sanitario) di poter chiedere la permanenza in servizio fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio, entro i 70 anni di età, dettando, quale unica condizione, l'impossibilità di dare luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. Nella locuzione "servizio effettivo" sono da ricomprendersi tutte le attività lavorative, effettivamente rese dal dipendente, presso qualunque datore di lavoro sia pubblico che privato, mentre esula dalla nozione stessa di servizio effettivo l'istituto del riscatto, sia esso riconducibile a periodi di studio che ad altre causali.

Il regime speciale previsto dalla disposizione in esame, continua ad essere applicabile anche a seguito delle normative succedutesi nel tempo, in particolare anche con riferimento alle norme introdotte dal D.L. 201 del 2011 convertito in Legge n. 125 del 2013, per cui l'Amministrazione, nel caso in cui il dipendente ne faccia domanda, anche se lo stesso abbia maturato nel frattempo il diritto a pensione, è tenuta ad accoglierla con il solo vincolo dell'invarianza del numero dei dirigenti.

Il successivo D.L.90/2014, convertito in Legge 144/2014, nel sancire l'abrogazione di alcune norme che prevedevano il trattenimento in servizio, nulla dispone in ordine alla disciplina speciale di cui all'art. 22 Legge 183/2010 che, pertanto, si intende ad oggi ancora vigente.

La circolare n. 2/2015 della Funzione Pubblica precisa che per i Dirigenti Medici e Sanitari di struttura complessa la permanenza, fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, nel limite del settantesimo anno di età, se richiesta dall'interessato, deve essere accordata dall'Amministrazione di appartenenza qualora la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei Dirigenti.



In ordine al principio dell'invarianza numerica, si dà atto che il posto attualmente ricoperto dal richiedente (Direttore U.O.C. – Otorinolaringoiatria Civitanova Marche) è previsto anche dal nuovo assetto organizzativo aziendale di cui alla determina n. 481/ASURDG/2016 e s.m.i.; l'incarico di che trattasi è stato confermato con determina n. 263/AV3 del 24/02/2017 e, pertanto, qualora l'interessato non avesse presentato l'istanza di permanenza, a fronte della cessazione, questa Area Vasta avrebbe dovuto prevedere l'assunzione di una nuova figura dello stesso ruolo nel piano assunzioni 2018.

Dall'esame del fascicolo personale del Dott. Fasanella Luigi risulta la seguente anzianità contributiva:

- servizio effettivo dall'01/11/1979 a tutt'oggi;
- riscatto diploma di laurea pari ad anni 6.

Da quanto sopra emerge che il sanitario in questione alla data dell' 08/05/2018 (data del 65° anno di età), matura un'anzianità di servizio effettivo pari ad anni 38, mesi 06 e giorni 08, escluso il periodo riscattato del diploma di laurea, per cui dalla predetta data il dipendente potrà prolungare il rapporto di lavoro fino al 31/10/2019, alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo.

Tenuto altresì conto che la permanenza comporta una mera conferma di spesa di dirigente già in servizio – e del quale non è stata prevista la cessazione nel P.O. - non si determinano oneri aggiuntivi di spesa.

Si attesta la conformità alla normativa in vigore e la legittimità del presente atto.

☐ **Esito dell'istruttoria:**


Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

1. Di accogliere, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e costituente parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, l'istanza presentata dal Dott. Fasanella Luigi, nato l'08/05/1953, Dirigente Medico con incarico di struttura complessa, intesa ad ottenere la permanenza in servizio oltre il 65° anno di età fino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo, ai sensi dell'art. 22 Legge n. 183 del 04/11/2010.
2. Di precisare che i 40 anni di servizio effettivo verranno conseguiti il 31/10/2019 (ultimo giorno di servizio), con conseguente collocamento a riposo d'ufficio a far tempo dall'01/11/2019.
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi di spesa.
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art. 1 della L. R. n. 36/2013.
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i..
6. Di notificare il presente provvedimento al dipendente ed agli uffici interessati per il seguito di competenza.

U.O.C. Gestione Risorse Umane

Al Dirigente  
Dr. Fabrizio Trobbiani

Il Responsabile del Procedimento

Stefania Riccobelli  


- ALLEGATI -

Nessun allegato.



REGIONE MARCHE

Numero 1077/AV3

Data 03/08/2017

DETERMINA N. 1077/AV3 DEL 03/08/2017

DOTT. FASANELLA LUIGI – RICHIESTA PERMANENZA IN SERVIZIO ART. 22 LEGGE  
N. 183 DEL 04/11/2010 –

**PUBBLICAZIONE:**

dal 03/08/2017 al 17/08/2017

**ESECUTIVITA':**

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 03/08/2017
- La Determina è esecutiva il \_\_\_\_\_ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI  NO

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

03/08/2017

Rossi Maurizio

Collegio Sindacale: inviata con nota del 03/08/2017

Atto soggetto al controllo della Regione: SI  NO

Inviato con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_